

Relazione illustrativa

Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). Dotazione organica dei direttori e dei dirigenti delle direzioni e dei settori “

La proposta di legge reca modifiche di diverse leggi regionali con lo scopo principale di razionalizzare la struttura organizzativa per migliorarne l'efficienza anche in vista del riassetto istituzionale in corso.

Articolo 1

Modifica l'articolo 7 della l.r. 1/2009 che disciplina la figura del direttore.

Al fine di garantire piena funzionalità alla struttura organizzativa, si conferisce al direttore il potere di adottare atti urgenti di competenza dei dirigenti qualora si trovino nell'impossibilità oggettiva di provvedere per cause di forza maggiore debitamente motivate.

Articolo 2

Sostituisce l'articolo 10 della l.r. 1/2009 che disciplina l'istituto della delega di funzioni dirigenziali. L'istituto è ridisegnato nei suoi tratti distintivi, mediante la previsione di un atto scritto di conferimento motivato, una durata limitata e comunque non superiore alla durata in carica del delegante e l'esercizio sulla base delle direttive impartite dal delegante stesso.

Per la disciplina delle modalità di conferimento della delega di funzioni dirigenziali si rinvia a un atto del Direttore generale della Giunta regionale.

E' infine previsto un caso particolare di delega di funzioni dirigenziali: la partecipazione a conferenze di servizi in base alle previsioni dell'articolo 26 della l.r. 40/2009.

Articolo 3

Modifica l'articolo 14 della l.r. 1/2009 che disciplina la nomina e i requisiti del Direttore generale e dei direttori.

Si prevede che il Direttore generale e i direttori possano essere scelti fra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale, anziché all'esterno della Regione come recita il testo vigente.

Articolo 4

Modifica l'articolo 44 della l.r. 1/2009 che disciplina il personale delle strutture di supporto agli organi di governo.

La proposta prevede che il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza sia assegnato all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta.

Inoltre, poiché l'articolo 44, comma 5, prevede che il numero di personale a tempo determinato degli uffici di segreteria degli organi di governo, escluso il responsabile, non possa superare il 50 per cento dei posti assegnati, si prevede che il numero di autisti di rappresentanza non costituisca base di calcolo di tale percentuale. In questo modo si evita l'aumento dei costi del personale a tempo determinato.

Articolo 5

Modifica l'articolo 53 della l.r. 1/2009 che disciplina il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

E' introdotta la previsione, speculare a quella dell'articolo 4, di assegnazione del personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza all'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

Modifica l'articolo 14 della l.r. 26/2009 che disciplina l'ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles.

Per facilitare ulteriori e più strutturate forme di collaborazione fra l'ufficio di collegamento e gli attori del territorio, si prevede che l'ufficio possa svolgere attività di sostegno e informazione anche verso soggetti pubblici e privati che svolgono a livello comunitario attività a favore della Regione, anche tramite la messa a disposizione di locali e attrezzature dell'ufficio stesso, nel rispetto della l.r. 77/2004.

Art. 7

Modifica l'articolo 15 della l.r. 26/2009 che disciplina il personale dell'ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles.

L'articolo 15 della l.r. 26/2009 fissa l'indennità spettante al personale regionale in servizio presso la sede di Bruxelles nella misura del 50 per cento rispetto a quella spettante al personale del Ministero affari esteri in servizio presso le sedi estere. La percentuale vigente è frutto di un recente intervento normativo regionale (l.r. 90/2014) che ha abbassato tale percentuale. A tale intervento si è sommato quello statale che con la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha ridotto del 20 per cento l'entità dell'indennità spettante al personale ministeriale sopra richiamato. Tale ultima riduzione ha prodotto l'effetto di abbassare eccessivamente l'indennità del personale regionale in servizio a Bruxelles rendendola insufficiente per far fronte alle spese di mantenimento fuori dal territorio nazionale. Occorre pertanto intervenire sull'articolo 15 della l.r. 26/2009 per salvaguardare il livello retributivo del personale regionale in servizio presso l'ufficio di collegamento fissando un ragionevole punto di equilibrio in termini economici nella percentuale del 65 per cento rispetto all'indennità del personale ministeriale. Tale incremento percentuale (dal 50 al 65 per cento) non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso finanzia il costo dell'indennità ante l. 190/2014.

Art. 8

Modifica l'articolo 26 della l.r. 40/2009 che disciplina il rappresentante della Regione nelle conferenze di servizi.

Prevede la possibilità che il funzionario titolare di posizione organizzativa sia delegato a rappresentare la Regione nelle conferenze di servizi non solo – come previsto nel testo vigente – se convocate da altre amministrazioni, ma anche se convocate dalla Regione stessa, purchè l'atto da rilasciare o il provvedimento conclusivo del procedimento abbia carattere tecnico. La disposizione è correlata con la modifica dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, in quanto la possibilità di rappresentare la Regione nelle conferenze di servizi costituisce un caso tipizzato di delega di funzioni dirigenziali.

Art. 9

Conferma della dotazione organica dei direttori e dei dirigenti delle direzioni e dei settori.

La disposizione conferma l'analisi organizzativa che ha determinato il numero complessivo e la ripartizione delle strutture dirigenziali a livello di direzioni e di settori della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e di ARTEA successivamente al primo intervento di riorganizzazione, attuato a far data dal 1 dicembre 2015, in conseguenza delle prime cessazioni di unità di personale di qualifica dirigenziale verificatesi in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 9 marzo 2015, con la quale la Regione Toscana ha dichiarato la sussistenza di complessive n. 36 posizioni dirigenziali sovrannumerarie e ha adottato le misure del collocamento a riposo volontario e della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 2, comma 11, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10

Entrata in vigore.

Dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.